Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 2 marzo 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2207.

Modificazioni alla legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1095, sui trasferimenti di proprietà dei beni immobili siti nelle Provincie di confine terrestre.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 1 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1095, contenente norme per il trapasso di proprietà dei beni immobili siti nelle Provincie di confine terrestre, è sostituito dal seguente:

« Alle disposizioni della legge 1° giugno 1931-IX, n. 886, sono aggiunte le seguenti:

« Tutti gli atti di alienazione totale o parziale dei beni immobili siti nelle zone delle Provincie di confine terrestre devono essere sottoposti all'approvazione del prefetto della Provincia.

« L'approvazione è necessaria anche per l'aggiudicazione di tali beni a seguito di vendita in via esecutiva.

« In mancanza di tale approvazione, gli atti sopraindicati sono privi di efficacia giuridica.

« Il prefetto, previo parere dell'Autorità militare, provvede in materia entro tre mesi dalla presentazione della domanda. L'approvazione non può essere data in difformità del parere dell'Autorità militare. Il rifiuto dell'approvazione non è motivato, ma è passibile di ricorso in via gerarchica al Governo del Re, che decide, con provvedimento insindacabile ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — GRANDI — DI REVEL — SERENA — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2208.

Aggiornamento al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica, approvato con R. decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e successive modificazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'art. 2, 1° comma, del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica, approvato col R. decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e modificato con la legge 12 gennaio 1928-VI, n. 93, col R. decreto-legge 4 ottobre 1928-VI, n. 2327 (convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 3240), con la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1954, con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2250, e con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2235, è aggiunta la seguente lettera:

« *l*) le autovetture di proprietà degli ufficiali dei carabinieri Reali sempre che siano impiegate per servizio a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2381, recante norme complementari e modificative circa la concessione di autovetture di servizio per gli ufficiali dei carabinieri Reali ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — HOST-VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° febbraio 1940-XVIII, n. 78.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a contrarre mutui per 100 milioni, ed altri provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il limite di L. 500.000.000 stabilito con gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924-II, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, per la concessione di mutui a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, elevato di L. 50.000.000 con il R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1503, convertito nella legge 4 aprile 1937-XV, n. 177, di L. 40.000.000 col R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1076, e di L. 70.000.000 col R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1913, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739; è aumentato di altre L. 100.000.000 di cui L. 50.000.000 per la costruzione di alloggi nella città di Roma, L. 47.000.000 per la costruzione di alloggi in città capoluoghi di provincia e L. 3.000.000 per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali in servizio effettivo permanente della Regia aeronautica nel comune di Fertilia.

Il finanziamento autorizzato col 1° comma del presente articolo è riservato entro il limite di L. 20.000.000 alla costruzione di alloggi da destinarsi ai sottufficiali, appuntati e militi dei Reali carabinieri coniugati in servizio permanente effettivo ed al personale dei corrispondenti gradi della Regia guardia di finanza e del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che si trovi nelle medesime condizioni.

All'estinzione di detti mutui concorrerà lo Stato con una quota annua per 50 anni pari alla 50ª parte del solo capitale mediante apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per quanto si riferisce alla somma di L. 97.000.000 ed in quello del Ministero dell'aeronautica per la quota di L. 3.000.000.

Art. 2.

Il fondo di L. 7.000.000 destinato a costruzioni per ufficiali e sottufficiali in servizio effettivo permanente della Regia aeronautica di cui all'art. 3, lett. a) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1913, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, potrà essere impiegato, oltre che per le costruzioni in Piacenza, Rieti e Pantelleria, anche per costruzioni in altre località da designarsi dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 3.

Agli effetti della preferenza nell'assegnazione degli alloggi da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, il requisito della prole più numerosa previsto dall'art. 27 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, è valutato tenendo presente esclusivamente il numero dei figli conviventi ed a carico del richiedente.

Art. 4.

Nell'assegnazione degli alloggi, ferma restando la preferenza a favore dei richiedenti con prole più numerosa, conviventi ed a carico, l'Istituto avrà cura che, per ragioni di igiene e di morale, il numero dei vani utili non sia inferiore alla metà del numero delle persone che andranno ad abitarli oltre ad un vano per i servizi comuni.

Nel numero delle persone componenti la famiglia, quelle che non abbiano compiuto gli anni 12 vengono considerate ogni due come una persona adulta; una sola di tali persone o quella eccedente la coppia o le coppie non viene conteggiata.

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi in Roma e le rappresentanze dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato nelle altre località esamineranno peraltro, volta per volta, la possibilità di concedere alloggi con numero di vani inferiore a quello voluto dal precedente comma qualora concorrano particolari circostanze riferibili alla condizione di impiego del richiedente, al sesso ed all'età dei componenti la famiglia, nonchè all'ampiezza dei singoli vani ed a quella degli accessori.

Art. 5.

I pensionati dello Stato che abbiano ottenuto l'assegnazione della casa durante l'attività di servizio possono conservarne il godimento sino alla scadenza del contratto di locazione, e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi, prorogabile in relazione ai bisogni strettamente familiari dell'inquilino, fino ad un anno.

Nel caso di morte del locatario, l'Istituto può lasciare in uso l'alloggio alla vedova ed ai figli minorenni sino alla scadenza del contratto di locazione e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.

Nei casi in cui la vedova e i figli stessi possiedano i titoli per essere inquilini dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato l'Istituto può accordare proroghe nel godimento dell'alloggio fino al periodo massimo di due anni dalla morte del locatario.

Art. 6.

Lo speciale accantonamento per riserva e garanzia delle annualità passive di estinzione dei mutui già contratti dall'Istituto romano cooperativo impiegati statali assorbito dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per effetto del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1211, da effettuarsi da quest'ultimo Istituto cesserà con il raggiungimento della somma di L. 3.000.000.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1940-XVIII, n. 79.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 851;

Visto l'art. 18 della legge 10 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 84 « Spese per il servizio d'investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1939-40, è aumentato di L. 15.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 419, foglio 5. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 febbraio 1940-XVIII, n. 80.
Accordo economico collettivo stipulato il 15 febbraio 1939-XVII, per la disciplina dei rapporti tra produttori e commercianti di lampade elettriche.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'Accordo economico collettivo stipulato in Roma il 15 febbraio 1939-XVII, tra la Confederazione fascista degli industriali, la Confederazione fascista dei commercianti e la Federazione nazionale delle cooperative di consumo, per la disciplina dei rapporti tra produttori e commercianti di lampade elettriche;

Visto il parere favorevole espresso dalla Corporazione del vetro e della ceramica nella seduta dell'11 luglio 1939-XVII, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Vista la deliberazione del Comitato corporativo centrale in data 17 ottobre 1939-XVII, con cui si approva il suddetto Accordo, ai sensi del R. decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 441, art. 1;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dell'unito testo dell'Accordo economico collettivo del 15 febbraio 1939-XVII, visto dal Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, con la decorrenza stabilita dall'Accordo stesso.

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Accordo economico collettivo stipulato il 15 febbraio 1939-XVII, per la disciplina dei rapporti tra produttori e commercianti di lampade elettriche

L'anno 1939-XVII, il giorno 15 febbraio in Roma, presso la sede della Confederazione fascista degli industriali, fra la Confederazione stessa rappresentata dal suo direttore gr. uff. prof. Giovanni Balella, con l'intervento della Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie varie, rappresentata dal suo presidente on. avv. Angelo Manaresi, assistito dal direttore avv. Guido Malcangi e della Federazione nazionale fascista degli artigiani rappresentata dal dott. Paolo Todde assistito dal cav. Alfredo Faddisolli, delegato nazionale dell'arte degli installatori di impianti; la Confederazione fascista dei commercianti, rappresentata dal suo presidente dott. Giorgio Molfino, assistito dal direttore dei servizi corporativi avv. Carlo Spantigati e dal capo dell'ufficio commercio interno dott. Ferruccio Animali, con l'intervento della Federazione nazionale fascista dei commercianti di materiali da costruzione rappresentata dal suo presidente ing. Ugo Cavallazzi, assistito dal direttore ing. Attilio Racheli e dagli ingg. Luigi Talucchi, Vito Alfieri Pollice, cav. Vincenzo Germini e Guido Borghi e la Federazione nazionale delle cooperative di consumo, rappresentate dal commissario Consigliere nazionale Giovanni Fabbrici, assistito dall'avv. Antonino D'Angelo,

nell'intento di disciplinare i rapporti fra produttori e commercianti di lampade elettriche, si è addivenuti alla stipulazione del seguente Accordo:

Art. 1.

Il presente Accordo regola i rapporti fra i produttori di lampade elettriche e le loro organizzazioni di vendita ed i commercianti rivenditori all'ingrosso ed al dettaglio in regola con le disposizioni di legge sulla disciplina del commercio.

L'Accordo si riferisce alle compra-vendite effettuate nel territorio del Regno, escluse le Provincie libiche, di tutte le lampade di illuminazione e segnalazione. Salvo il disposto dell'art. 3, sono escluse le lampade auto, nane, per fotografia ed a vapori metallici.

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie varie e la Federazione nazionale fascista dei commercianti di materiali da costruzione, allo scopo di facilitare l'applicazione dell'Accordo compileranno l'elenco delle ditte commerciali in regola con le disposizioni di legge sopra accennate.

L'elenco verrà periodicamente aggiornato con la inclusione delle nuove ditte regolarmente autorizzate alla vendita delle lampade elettriche ed escludendo quelle ditte che non abbiano più i requisiti per rimanere nell'elenco stesso.

Art. 2.

Sui prezzi di listino in vigore all'atto della esecuzione degli ordini saranno corrisposti gli sconti di cui al successivo art. 3.

Nel caso di variazione dei prezzi di listino se i prezzi stessi risultano superiori a quelli in vigore all'atto dell'accettazione dell'ordine, il compratore avrà la facoltà di annullare l'ordine entro otto giorni dalla comunicazione dei nuovi prezzi.

Art. 3.

Sconti.

Gli sconti sono i seguenti:

per gli acquisti annui dal 1° gennaio al 31 dicembre:

da L.	1 a L.	4.999	sconto del	19 %
» »	5.000 a »	14.999	» »	20 %
» »	15.000 a »	29.999	» »	22 %
» »	30.000 a »	59.999	» »	24 %
» »	60.000 a »	89.999	» »	25 %
» »	90.000 a »	129.999	» »	26 %
» »	130.000 a »	179.999	» »	27 %
oltre »	180.000		» »	28 %

Gli sconti di cui sopra si intendono in aggiunta degli eventuali « margini fluttuanti » che le ditte produttrici siano autorizzate ad applicare in virtù di patti consortili.

Unicamente agli effetti della determinazione delle cifre di acquisto previste dalla scala sconti sarà tenuto conto anche degli acquisti delle lampade auto, nane, per fotografia ed a vapori metallici. Gli importi per il raggiungimento degli sconti dovranno essere calcolati su fatturato lordo dell'anno solare, escluso il bollo scambio e dedotte le eventuali note di accredito per merce resa.

Per i commercianti che trattano esclusivamente lampade per proiezioni, cinema, piccolo cinema, le cifre degli importi della scala sconto sono ridotte del 50 %.

Per i commercianti residenti a Fiume e a Zara le cifre limite suddette sono ridotte del 60 %.

Art. 4.

Gli importi degli acquisti raggiunti nell'anno solare secondo la scala di cui all'art. 3 costituiscono la base per l'applicazione degli sconti nell'anno successivo.

Per l'anno 1939 ai commercianti sarà mantenuto lo sconto attualmente goduto. I commercianti i quali raggiungano entro l'anno 1939 una delle cifre limite di acquisti, che in base alla scala di sconti di cui all'art. 3 darebbe diritto ad

uno sconto maggiore di quello attualmente goduto, avranno diritto a godere direttamente in fattura di tale maggiore sconto per le successive forniture fino al 31 dicembre 1939, e sarà loro bonificata con regolare nota di accredito l'eventuale differenza sconto sull'importo fatturato con lo sconto inferiore dal 1° gennaio 1939 in avanti.

Per le fabbriche aderenti al Consorzio le cifre limiti verranno computate dal Consorzio stesso cumulando tutti gli acquisti effettuati da uno stesso commerciante presso le diverse febbriche consorziate.

Per le fabbriche non aderenti al Consorzio le cifre limiti verranno computate secondo gli acquisti fatti dallo stesso commerciante presso ogni singola fabbrica.

Art. 5.

Salvo che per le forniture ad Amministrazioni statali, ad Enti pubblici, a Società elettriche e ad altre società che saranno meglio di seguito definite in apposito elenco da comunicarsi alla Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie varie ed alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di materiali da costruzione, i produttori si impegnano a non praticare ai propri clienti diretti non commercianti condizioni migliori di quelle concesse ai commercianti.

In conseguenza di tale principio il Consorzio nazionale fabbricanti di lampade elettriche provvederà a modificare la vigente tabella della scala degli sconti ai clienti diretti consumatori, comunicando alle due Federazioni predette l'elenco dei clienti diretti consumatori che hanno già raggiunto le cifre limiti stabilite per gli sconti sino al 24 % incluse perchè i commercianti siano posti in grado di applicare a loro volta il suddetto principio.

Per i miglioramenti di classifica durante l'anno 1939 valgono le stesse regole previste per i commercianti all'art. 4.

Anche per i clienti diretti consumatori la cifra di acquisti raggiunta nell'anno solare costituisce la base per l'applicazione degli sconti nell'anno successivo.

Analogamente i commercianti si impegnano a non vendere all'ingrosso con sconti maggiori di quelli previsti dalla scala di sconto di cui all'art. 3, diminuiti dell'importo della tassa di scambio.

Art. 6.

Le condizioni di pagamento per le lampade vendute dai produttori ai commercianti dovranno essere:

per contanti o entro 30 giorni data fattura sconto 3 % oppure a 90 giorni netto rimessa a contanti o tratta secondo il convenuto.

In entrambi i casi è ammesso il raggruppamento quindicinale delle fatture.

Art. 7.

I prezzi minimi della vendita al dettaglio per contanti al pubblico, tanto da parte dei commercianti, quanto da parte dei negozi dei produttori, saranno quelli fissati nei listini delle ditte produttrici, di cui all'art. 2. Potranno essere praticati in detta vendita i seguenti sconti massimi:

per vendite fino a L. 60, prezzi non inferiori a quelli di listino senza sconto;
per vendite da L. 60 a L. 150, sconto 3 %;
per vendite da L. 151 a L. 300, sconto 5 %;
per vendite da L. 301 a L. 500, sconto 7 %;
per vendite da L. 501 oltre, sconto dell'8 %;
per ogni singola vendita, non ammettendosi cumuli di vendite.

Per le vendite ad artigiani elettricisti ed installatori elettricisti, potrà essere concesso uno sconto del 14 % sui prezzi di listino, oltre il 3 % nel caso di pagamento per contanti.

Art. 8.

In caso di inosservanza del presente Accordo si applicheranno, oltre le sanzioni previste dagli statuti delle Associazioni stipulanti, quelle dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163.

Le due Federazioni nazionali di categoria, con l'approvazione delle rispettive superiori Confederazioni, potranno anche decidere la esclusione delle ditte inadempienti dai benefici di cui al presente Accordo.

L'inosservanza dell'Accordo darà inoltre luogo alla risoluzione di pieno diritto dei contratti individuali stipulati fra ditte produttrici e commercianti, salvo ogni ragione od azione della parte adempiente nei confronti del contravventore, in specie per i danni.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore fino al 31 dicembre 1940 salvo la facoltà da parte delle organizzazioni stipulanti di modificarlo di comune accordo alla luce dell'esperienza anche prima.

p. *La Confederazione fascista degli industriali*
BALELLA

p. *La Confederazione fascista dei commercianti*
MOLFINO

p. *La Federazione nazionale delle cooperative di consumo*
FABBRI

Visto, *il Segretario generale del C.N.C.*: ANSELMI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 febbraio 1940-XVIII.

Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione della siderurgia e della metallurgia;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Di Marco Ernesto è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista De Andreis Luigi Gino a consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia in sostituzione del fascista Di Marco Ernesto;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista De Andreis Luigi Gino è nominato consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista in sostituzione del fascista Di Marco Ernesto che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 11 febbraio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(820)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 febbraio 1940-XVIII.

Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione della previdenza e del credito;
Visti i propri decreti 1° marzo 1939-XVII, con i quali nella Corporazione predetta, il fascista Meda Luigi è stato nominato consigliere effettivo in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista e il fascista Melli Francesco è stato nominato consigliere aggregato in rappresentanza dei datori di lavoro per le imprese e le agenzie di assicurazione;
Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Melli Francesco a consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito in sostituzione del fascista Meda Luigi;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Melli Francesco, consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito in rappresentanza dei datori di lavoro per le imprese e le agenzie di assicurazione, cessa da tale carica, ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione stessa, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, in sostituzione del fascista Meda Luigi che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 11 febbraio 1940-XVII

MUSSOLINI

(821)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 febbraio 1940-XVIII.

Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione della chimica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione della chimica;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Profilo Felice è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;
Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Hemmeler Luigi a consigliere effettivo della Corporazione della chimica in sostituzione del fascista Profilo Felice;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Hemmeler Luigi è nominato consigliere effettivo della Corporazione della chimica, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, in sostituzione del fascista Profilo Felice che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 11 febbraio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(822)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 febbraio 1940-XVIII.

Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione delle professioni e delle arti;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Volpe Antonino è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione in rappresentanza dei datori di lavoro per le attività industriali di arte applicata;
Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del fascista Tassinari Renato a consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti in sostituzione del fascista Volpe Antonino;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Tassinari Renato è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti, quale rappresentante dei datori di lavoro per le attività industriali di arte applicata, in sostituzione del fascista Volpe Antonino che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 16 febbraio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(823)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 febbraio 1940-XVIII.

Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione della ortoflorofrutticoltura.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione della ortoflorofrutticoltura;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Vincenzo Nardi è stato nominato consigliere ef-

fettivo della predetta Corporazione in rappresentanza dei lavoratori della ortoflorofrutticoltura e della bieticoltura;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del fascista Ugo Vincenzini a consigliere effettivo della Corporazione della ortoflorofrutticoltura in sostituzione del fascista Vincenzo Nardi;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Ugo Vincenzini è nominato consigliere effettivo della Corporazione della ortoflorofrutticoltura quale rappresentante dei lavoratori della ortoflorofrutticoltura e della bieticoltura in sostituzione del fascista Vincenzo Nardi che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 24 febbraio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(819)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1940-XVIII.

Approvazione di alcune condizioni speciali di polizza presentate dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste, tendente ad ottenere l'approvazione di alcune condizioni speciali di polizza da adottarsi per l'assicurazione sulla vita, abbinata ai Buoni del Tesoro novennali 5 %, 1949;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticate, alcune condizioni speciali di polizza relative all'assicurazione mista ordinaria, a premio annuo, abbinata ai Buoni del Tesoro novennali 5 %, 1949.

Roma, addì 24 febbraio 1940-XVIII

(802) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1940-XVIII.

Contingente di nitrato di sodio greggio da ammettere in esenzione da diritti di confine fino al 31 dicembre 1940-XIX.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

CON QUELLI

PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE E PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1931, n. 982, col quale è stato modificato il regime doganale dei derivati dell'azoto;

Visto il decreto interministeriale del 29 ottobre 1939, col quale è stata consentita l'importazione, in esenzione da diritto di confine, fino al 31 marzo 1940-XVIII, di tonnellate 40.000 di nitrato di sodio greggio;

Determina:

Art. 1.

In virtù della facoltà accordata dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1931, n. 982, è consentita, fino al 31 dicembre 1940-XIX, la importazione, in esenzione da diritti di confine, di tonnellate 40.000 di nitrato di sodio greggio (voce 715-b-1 della tariffa dei dazi doganali).

Art. 2.

L'importazione del quantitativo di nitrato di sodio greggio fissato col decreto interministeriale del 29 ottobre 1939-XVIII, può essere effettuata entro il 31 dicembre 1940.

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore in giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° marzo 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

(845)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel litorale « Pineda Sinistra » presso la foce del Tagliamento in provincia di Udine.

Con decreto Ministeriale 24 febbraio 1940-XVIII, n. 9516, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di rinsaldamento e rimboschimento idraulico del litorale « Pineda Sinistra », presso la foce del Tagliamento, nel comune di Latisana (Udine), compilati dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Udine, in data 20 settembre 1938.

Pei motivi indicati nel decreto stesso, sono stati respinti i ricorsi dei signori Andretta Mario per la Società ortofrutticola di Bolzano, sorelle Tami e Zuccolini Amalia vedova Tami, Gasparini Luigi per la Società anonima fondiaria di Padova, mentre è stato accolto in parte il ricorso presentato da Gasparini Luigi per la Società Beni Agricoli di Lignano.

(829)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sostituzione di un consigliere di amministrazione delle poste e dei telegrafi

Con R. decreto 25 gennaio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 16 febbraio 1940-XVIII, registro n. 4 Ufficio riscontro poste, foglio n. 299, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, l'ing. dott. Aurelio Drago, senatore del Regno, è stato nominato consigliere di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

(830)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 24
dal 16 al 31 dicembre 1939-XVIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Asti	Tonco	B	—	1
Brescia	Desenzano	B	—	1
Id.	Ghedi	B	—	1
Chieti	Tufillo	B	—	1
Ferrara	Bondeno	B	—	1
Foggia	Cagnano Varano	B	1	—
Id.	Cerignola	B	1	—
Id.	Chieuti	O	—	1
Id.	Deliceto	O	1	—
Id.	Lucera	O	1	—
Frosinone	Anagni	B	—	1
Id.	Fumone	B	—	1
Lecce	Giuggianello	B	—	1
Littoria	Terracina	B	—	1
Milano	Milano	B	—	1
Novara	Sozzago	B	—	1
Piacenza	Borgonovo	B	—	1
Potenza	Acerenza	B	1	—
Vicenza	Castegnero	B	—	1
			5	14
	Carbonchio sintomatico.			
Cuneo	Mondovì	B	—	1
Reggio Calabria	Platì	B	—	5
			—	6
	Afta epizootica.			
Agrigento	Burgio	B	1	—
Id.	Sambuca di Sicilia	B	1	—
Id.	Licata	B	1	—
Alessandria	Alessandria	B	2	4
Id.	Basaluzzo	B	—	1
Id.	Boscomarengo	B	—	1
Id.	Camagna	B	1	—
Id.	Camino	B	1	—
Id.	Casale	B	1	1
Id.	Cassine	B	1	—
Id.	Carbonara	B	—	1
Id.	Cellamonte	B	1	1
Id.	Cerrina	B	—	2
Id.	Conzano	B	1	—
Id.	Cuccaro	B	—	1
Id.	Fubine	B	—	6
Id.	Gabiano	B	—	1
Id.	Isola Sant'Antonio	B	—	1
Id.	Melazzo	B	—	1
Id.	Mirabello	B	3	—
Id.	Murisengo	B	1	2
Id.	Odalengo Grande	B	1	—
Id.	Odalengo Piccolo	B	1	—
Id.	Ottiglio	B	—	1
	Segue: *Afta epizootica.*			
Alessandria	Ovigllo	B	—	1
Id.	Pontecurone	B	1	—
Id.	Ponzano	B	1	—
Id.	Predosa	B	—	1
Id.	Quattordio	B	1	—
Id.	Rosignano	B	—	1
Id.	Sala	B	—	1
Id.	Sale Monferrato	B	1	—
Id.	Sezzadio	B	1	1
Id.	Silvano d'Orba	B	1	—
Id.	Stazzano	B	—	1
Id.	Ticineto	B	1	—
Id.	Valenza	B	2	—
Id.	Vignale	B	2	—
Id.	Villanova	B	—	1
Aosta	Agliè	B	—	2
Id.	Albiano d'Ivrea	B	3	—
Id.	Arviè	B	12	6
Id.	Id.	BO	1	—
Id.	Id.	BOrs	1	—
Id.	Brussone	B	10	—
Id.	Castel Verres	B	7	4
Id.	Castiglion Dora	B	7	7
Id.	Ciambave	B	2	—
Id.	Donas	B	7	4
Id.	Ivrea	B	2	—
Id.	Mongiove	B	26	2
Id.	Id.	Cap	1	—
Id.	Pavone Canavese	B	1	5
Id.	Sala Dora	B	—	9
Id.	Salassa	B	—	2
Id.	Valdigna d'Aosta	B	1	—
Id.	Villanova Baltea	B	—	2
Asti	Asti	B	6	6
Id.	Buttigliera	B	—	1
Id.	Castagnole Lanze	B	2	2
Id.	Castell'Alfero	B	2	3
Id.	Calliano	B	2	2
Id.	Cocconato	B	—	1
Id.	Cerro Tanaro	B	—	1
Id.	Grana	B	—	1
Id.	Monale	B	—	2
Id.	Mombaruzzo	B	—	1
Id.	Moncalvo	B	1	1
Id.	Montalto Scarampi	B	—	1
Id.	Montafia	B	—	1
Id.	Passerano Marmorito	B	—	1
Id.	Piea	B	1	2
Id.	Scandeluzza	B	2	3
Id.	San Damiano	B	3	1
Id.	Tonco	B	2	—
Id.	Valfenera	B	1	1
Id.	Villacorsione	B	—	1
Id.	Vinchio	B	3	—
Id.	Montiglio	B	1	—
Id.	Villanuova d'Asti	B	3	—
Id.	Cortiglione	B	1	—
Id.	Cellarengo	B	1	—
Id.	Mombercelli	B	3	—
Id.	Tigliole	B	1	—
Id.	Calamandrana	B	1	—
Id.	Antignano	B	1	—
Id.	Piovà	B	1	—
Id.	Villafranca	B	2	—
Id.	Montegrosso	B	2	—
Id.	Rocca d'Arazzo	B	2	—
Id.	San Marzano Moasca	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.			
Asti	Rocchetta Tanaro	B	1	—
Id.	Cossombrato	B	1	—
Bari	Andria	B	—	1
Belluno	Agordo	B	—	4
Id.	Feltre	B	1	2
Id.	Falcade	B	—	9
Id.	La Valle	B	—	1
Id.	Lentiai	B	1	2
Id.	Mel	B	—	12
Id.	Pedavena	B	1	—
Id.	Quero	B	2	—
Id.	San Gregorio	B	—	2
Id.	Santa Giustina	B	—	4
Id.	Sedico	B	—	5
Id.	Seren del Grappa	B	2	1
Id.	Sospirolo	B	—	1
Id.	Sovramonte	B	—	1
Bergamo	Albino	B	1	3
Id.	Almenno S. Bartolomeo	B	—	1
Id.	Arcene	B	—	1
Id.	Bariano	B	—	1
Id.	Bergamo	B	3	9
Id.	Bolgare	B	—	1
Id.	Bonate Sopra	B	—	1
Id.	Bonate Sotto	B	1	1
Id.	Calcinate	B	—	2
Id.	Caravaggio	B	—	1
Id.	Carobbio degli Angeli	B	—	4
Id.	Cenate D'Argon	B	—	1
Id.	Covo	B	—	1
Id.	Gazzaniga	B	—	3
Id.	Ghisalba	B	—	1
Id.	Mapello	B	—	1
Id.	Martinengo	B	—	3
Id.	Mornico al Serio	B	—	2
Id.	Nembro	B	1	—
Id.	Pagazzano	B	—	1
Id.	Palazzago	B	—	2
Id.	Romano Lombardo	B	—	2
Id.	Roncola	B	—	2
Id.	Rota Imagna	B	—	1
Id.	San Pellegrino	B	—	2
Id.	Scanzorosciate	B	—	3
Id.	Seriate	B	—	2
Id.	Telgate	B	2	3
Id.	Urgnano	B	—	1
Id.	Villa d'Ogna	B	—	1
Id.	Zanica	B	1	1
Bologna	Persiceto	B	1	1
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	1	2
Id.	Sala Bolognese	B	2	1
Id.	Crevalcore	B	1	—
Id.	Anzola	B	6	2
Id.	Bologna	B	6	2
Id.	Calderara di Reno	B	2	2
Id.	San Pietro in Casale	B	1	1
Id.	Crespellano	B	8	3
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Pieve di Cento	B	2	3
Id.	Castelmaggiore	B	3	—
Id.	San Giorgio di Piano	B	1	—
Id.	Granarolo Emilia	B	2	1
Id.	Casalfiumanese	B	2	—
Id.	Ozzano	B	2	—
Id.	Zola	B	1	1
Id.	Monghidoro	B	1	1
Id.	Bazzano	B	1	—
Id.	Monteveglio	B	—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.			
Bologna	Medicina	B	—	2
Id.	Castenaso	B	—	2
Id.	Monterenzio	B	—	2
Id.	Castel San Pietro	B	—	1
Id.	Budrio	B	—	1
Bolzano	Bolzano	B	2	—
Id.	Campo di Trens	B	—	1
Id.	Nova Ponente	B	—	1
Id.	Renon	B	—	1
Brescia	Acquafredda	B	1	3
Id.	Angolo	B	—	3
Id.	Bedizzole	B	6	2
Id.	Brescia	B	1	—
Id.	Calcinato	B	2	1
Id.	Calvisano	B	—	1
Id.	Capriano Azzano	B	4	1
Id.	Castegnato	B	—	1
Id.	Cazzago San Martino	B	—	1
Id.	Chiari	B	5	2
Id.	Cologne	B	2	—
Id.	Corte Franca	B	1	—
Id.	Desenzano del Garda	B	4	2
Id.	Erbusco	B	—	1
Id.	Esine	B	1	—
Id.	Ghedi	B	2	1
Id.	Gussago	B	1	1
Id.	Leno	B	1	—
Id.	Lonato	B	4	2
Id.	Manerba	B	2	1
Id.	Manerbio	B	1	2
Id.	Offlaga	B	—	1
Id.	Orzinuovi	B	2	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	—	1
Id.	Polpenazze	B	1	—
Id.	Pozzolengo	B	2	2
Id.	Preseglie	B	4	3
Id.	Prevalle	B	2	2
Id.	Remedello	B	1	—
Id.	Rezzato	B	2	—
Id.	Roè Volciano	B	1	—
Id.	San Gervasio Bresciano	B	3	—
Id.	Sirmione	B	1	—
Id.	Travagliato	B	1	—
Id.	Treviso Bresciano	B	2	—
Id.	Visano	B	—	1
Catania	Belpasso	B	7	—
Id.	Caltagirone	B	—	7
Id.	Catania	B	—	1
Id.	Grammichele	B	—	1
Id.	Mineo	B	—	2
Id.	Vizzini	B	—	1
Catanzaro	Carfizzi	B	2	—
Id.	Crotone	B	5	—
Id.	Falerna	B	2	—
Id.	Feroleto	B	2	—
Id.	Isola Capo Rizzuto	B	1	—
Id.	Limbadi	B	4	—
Id.	Magisano	B	1	—
Id.	Marcellinara	B	7	—
Id.	Melissa	B S	2	—
Id.	Sambiase	B	3	—
Id.	Sant'Eufemia Lamezia	B	5	—
Id.	S. Nicola dell'Alto	B	1	—
Id.	Santa Severina	B	1	—
Id.	Soveria Simeri	B	4	—
Id.	Strongoli	B	2	—
Chieti	Torino di Sangro	B	1	—
Como	Albate	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.			
Como	Albese	B	—	3
Id.	Barzio	B	1	—
Id.	Bizzarone	B	—	1
Id.	Cadorago	B	—	1
Id.	Cantù	B	1	—
Id.	Canzo	B	1	—
Id.	Casasco	B	—	1
Id.	Casnate	B	—	2
Id.	Cassina Rizzardi	B	—	1
Id.	Civiglio	B	1	—
Id.	Ello	B	—	1
Id.	Introbio	B	3	1
Id.	Inverigo	B	1	1
Id.	Isola Comacina	B	3	1
Id.	Lecco	B	—	2
Id.	Lomazzo	B	1	—
Id.	Lurago Erba	B	—	1
Id.	Montano Lucino	B	—	1
Id.	Montorfano	B	—	4
Id.	Orsenigo	B	—	6
Id.	Paderno	B	—	3
Id.	San Fermo	B	—	1
Id.	Seprio	B	4	2
Id.	Turato	B	—	1
Id.	Uggiate	B	1	—
Id.	Valmadrera	B	1	1
Id.	Valmorea	B	—	1
Cremona	Agnadello	B	—	1
Id.	Casalmaggiore	B	2	4
Id.	Castelleone	B	—	1
Id.	Cicognolo	B	3	2
Id.	Gadesco Pieve Delmona	P	—	1
Id.	Martignana Po	B	—	2
Id.	Ostiano	B	5	3
Id.	Palvareto	B	1	1
Id.	Vescovato	B	1	—
Id.	Volongo	B	—	3
Cuneo	Alba	B	5	5
Id.	Bagnolo	B	—	2
Id.	Beinette	B	4	—
Id.	Benevagienna	B	—	4
Id.	Boves	B	2	—
Id.	Busca	B	6	8
Id.	Caraglio	B	5	2
Id.	Cavallerleone	B	—	1
Id.	Cavallermaggiore	B	2	—
Id.	Centallo	B	—	1
Id.	Ceva	B	—	2
Id.	Costigliole Saluzzo	B	—	2
Id.	Cuneo	B	4	4
Id.	Dronero	B	3	1
Id.	Fossano	B	4	—
Id.	Gaiola-Moiola	B	—	1
Id.	Govone	B	2	1
Id.	Guarene	B	1	3
Id.	Lagnasco	B	1	1
Id.	La Morra	B	1	2
Id.	Limone Piemonte	B	—	1
Id.	Magliano Alfieri	B	—	2
Id.	Mango	B	1	3
Id.	Manta	B	4	—
Id.	Martiniana Po	B	1	—
Id.	Melle	B	10	3
Id.	Mondovì	B	5	2
Id.	Montà d'Alba	B	2	—
Id.	Moretta	B	—	2
Id.	Morozzo	B	—	2
Id.	Murello	B	1	—
Id.				
Cuneo	Neive	B	1	—
Id.	Paesana	B	6	4
Id.	Peveragno	B	1	—
Id.	Piasco	B	2	—
Id.	Priola	B	—	1
Id.	Revello	B	5	2
Id.	Rifreddo	B	1	—
Id.	Roccasparvera	B	1	—
Id.	Roddi	B	—	2
Id.	Sale delle Langhe	B	—	1
Id.	Saluzzo	B	3	7
Id.	Sampeyre	B	—	3
Id.	Santo Stefano Belbo	B	—	1
Id.	Santo Stefano Roero	B	2	1
Id.	Santa Vittoria d'Alba	B	1	—
Id.	Sanfront	B	2	—
Id.	Savigliano	B	2	4
Id.	Scarnafigi Ruffia	B	—	2
Id.	Tarantasca	B	1	1
Id.	Trinità	B	—	1
Id.	Venasca	B	7	—
Id.	Verzuolo	B	4	2
Id.	Vezza d'Alba	B	2	1
Id.	Villafalletto	B	1	2
Id.	Villanova Mondovì	B	3	1
Id.	Villar Costanzo	B	1	1
Enna	Enna	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Firenze	Barberino Mugello	B	1	—
Id.	Campi Bisenzio	B	3	5
Id.	Empoli	B	1	—
Id.	Firenze	B	—	1
Id.	Firenzuola	B	13	14
Id.	Montemurlo	B	—	1
Id.	Pelago	B	—	2
Id.	Prato	B	2	2
Id.	Reggello	B	—	1
Fiume	Fiume	B	—	1
Id.	Fontana	B	1	3
Id.	Matteria	B	7	3
Id.	Villa del Nevoso	B	1	1
Foggia	Foggia	O	2	—
Id.	Id.	B	3	—
Id.	Lucera	O	1	—
Id.	Manfredonia	O	1	1
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Orta Nova	O	1	—
Id.	Id.	B	2	—
Id.	San Giovanni Rotondo	O	1	—
Id.	Id.	B	—	1
Id.	San Marco in Lamis	B	1	—
Id.	Id.	O	—	2
Forlì	Bertinoro	B	—	1
Id.	Cesena	B	4	3
Id.	Forlì	B	1	—
Id.	Forlimpopoli	B	—	2
Id.	Savignano del Rubicone	B	—	1
Frosinone	Piedimonte S. Germano	B	2	—
Id.	Paliano	B	1	—
Genova	Casarza	B	—	1
Id.	Cicagna	B	—	1
Id.	Genova	B	3	—
Id.	Montoggio	B	4	—
Id.	San Colombano	B	3	—
Id.	Serra Riccò	B	—	1
Id.	Tiglieto	B	—	1
Gorizia	Cormons	B	—	2
Id.	Salona d'Isonzo	B	—	1

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Grosseto	Grosseto	B	3	1
Id.	Gavorrano	B	6	—
Id.	Id	O	2	—
Id.	Roccastrada	B	5	—
Imperia	Chiusanico	B	1	—
Id.	Isolabona	B	1	—
Livorno	Collesalvetti	B	9	2
Id.	Livorno	B S	1	14
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Rosignano Marittimo	B	1	3
Lucca	Camaiore	B	—	1
Id.	Capannori	B	—	1
Id.	Lucca	B	—	5
Id.	Massarosa	B	—	1
Macerata	Sarnano	B S	2	—
Mantova	Acquanegra	B	3	2
Id.	Asola	B	2	1
Id.	Bagnolo San Vito	B	—	5
Id.	Bigarello	B	—	1
Id.	Canneto Oglio	B	—	3
Id.	Carbonara	B	1	—
Id.	Casalmoro	B	—	1
Id.	Castelgoffredo	B	2	3
Id.	Castellucchio	B	2	4
Id.	Castiglione	B	2	1
Id.	Curtatone	B	3	3
Id.	Goito	B	2	—
Id.	Gonzaga	B	5	4
Id.	Gazoldo	B	1	3
Id.	Marcaria	B	3	8
Id.	Pegognaga	B	3	—
Id.	Piubega	B	1	1
Id.	Porto Mantovano	B	—	2
Id.	Quistello	B	1	4
Id.	Revere	B	2	—
Id.	Redondesco	B	6	2
Id.	Rodigo	B	—	2
Id.	Roncoferraro	B	—	4
Id.	San Benedetto	B	—	2
Id.	San Giorgio	P	4	1
Id.	Solferino	B	—	1
Id.	Suzzara	B	10	1
Id.	Viadana	B	1	2
Id.	Virgilio	B	—	2
Id.	Volta Mantovana	B	2	—
Messina	Messina	B	2	—
Id.	San Fratello	B	1	3
Milano	Arluno	B	1	1
Id.	Binasco	B	1	—
Id.	Bollate	B	—	1
Id.	Cerro di Lambro	B	1	—
Id.	Cologno Monzese	B	—	1
Id.	Gaggiano	B	—	1
Id.	Milano	B	3	3
Id.	Montanaso Lombardo	B	—	1
Id.	Noviglio	B	1	1
Id.	Roncello	B	1	1
Id.	Settala	B	1	1
Id.	Truggio	B	1	2
Id.	Varedo	B	1	—
Id.	Zibido San Giacomo	B	1	—
Modena	Campogalliano	B	9	—
Id.	Castelfranco dell'Emilia	B	56	4
Id.	Castelnuovo Rangone	B	—	1
Id.	Castelvetro	B	—	1
Id.	Cavezzo	B	1	1
Id.	Concordia	B	1	2
Modena	Finale	B	1	1
Id.	Fiorano	B	1	2
Id.	Formigine	B	1	2
Id.	Maranello	B	1	1
Id.	Medolla	B	2	9
Id.	Modena	B	8	3
Id.	Montefestino	B	—	2
Id.	Nonantola	B	2	2
Id.	Pavullo	B	—	1
Id.	San Cesario	B	7	—
Id.	San Prospero	B	1	—
Id.	Sassuolo	B	—	2
Id.	Soliera	B	—	1
Id.	Spilamberto	B	—	2
Napoli	Aversa	B	4	—
Id.	Caivano	B	5	—
Id.	Napoli	B	—	2
Id.	Saviano	B	—	2
Novara	Novara	B	1	3
Id.	Arizzano	B	2	—
Id.	Beura Cardezza	B	2	1
Id.	Borgolavezzaro	B	1	2
Id.	Borgomanero	B	3	4
Id.	Briona	B	2	—
Id.	Caltignaga	B	—	3
Id.	Cameri	B	—	1
Id.	Carpignano Sesia	B	4	—
Id.	Casaleggio	B	2	—
Id.	Casalino	B	—	1
Id.	Castelletto Ticino	B	—	1
Id.	Cressa	B	1	3
Id.	Fara Novarese	B	—	2
Id.	Fontaneto d'Agogna	B	4	—
Id.	Galliate	B	3	1
Id.	Ghiffa	B	1	—
Id.	Maggiora	B	4	—
Id.	Masera	B	1	—
Id.	Massino	B	—	1
Id.	Oleggio	B	—	3
Id.	Pombia	B	—	1
Id.	Stresa Borromeo	B	1	—
Id.	Sozzago	B	—	1
Id.	Tornaco	B	1	—
Id.	Vicolungo	B	—	1
Padova	Villafranca	B	2	1
Id.	Albignasego	B	2	—
Id.	Bagnoli di Sopra	B	—	1
Id.	Bovolenta	B	—	1
Id.	Campodarsego	B	—	3
Id.	Campo San Martino	B	10	3
Id.	Carmignano	B	3	2
Id.	Cartura	B	1	—
Id.	Cittadella	B	1	6
Id.	Codevigo	B	1	1
Id.	Correzzola	B	1	1
Id.	Curtarolo	B	3	3
Id.	Fontaniva	B	2	2
Id.	Gazzo	B	6	3
Id.	Grantorto	B	1	2
Id.	Granze	B	1	—
Id.	Limena	B	4	3
Id.	Massanzago	B	—	1
Id.	Megliadino S. Vitale	B	1	—
Id.	Monselice	B	1	—
Id.	Montagnana	B	1	1
Id.	Padova	B	9	1
Id.	Piazzola sul Brenta	B	8	8
Id.	Piombino Dese	B	3	3

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Padova	Piove	B	—	1
Id.	Pontelongo	B	—	1
Id.	Ponte San Nicolò	B	—	1
Id.	San Giorgio delle Per	B	12	6
Id.	San Giorgio in Bosco	B	—	3
Id.	San Martino di Lupari	B	3	2
Id.	San Pietro in Gu	B	2	4
Id.	Santa Giustina in Colle	B	4	3
Id.	Santa Margh. in Adige	B	1	—
Id.	Sant'Angelo di Piove	B	—	1
Id.	Sant'Urbano	B	1	—
Id.	Saonara	P	—	6
Id.	Selvazzano	B	—	1
Id.	Tombolo	B	—	2
Id.	Trebaseleghe	B	3	—
Id.	Vescovana	B	2	—
Id.	Vigodarzere	B	4	—
Id.	Villa del Conte	B	7	2
Parma	Colorno	B	1	3
Id.	Fidenza	B	—	2
Id.	Fontanellate	B	—	2
Id.	Fornovo di Taro	B	—	1
Id.	Noceto	B	1	3
Id.	S Pancrazio Parmense	B	1	1
Id.	Soragna	B	—	2
Id.	Trecasali	B	—	1
Id.	Vigatto	B	1	—
Pavia	Cassolnovo	B	1	—
Id.	Barbianello	B	—	1
Id.	Breme	B	—	2
Id.	Candia Lomellina	B	1	1
Id.	Cozzo	B	6	1
Id.	Landriano	B	—	1
Id.	Lomello	B	—	1
Id.	Palestro	B	1	—
Id.	Rivanazzano	B	—	1
Id.	Santa Giuliotta	B	—	1
Id.	Sommo	B	—	1
Id.	Stradella	B	—	1
Id.	Torrazza Coste	B	1	—
Id.	Travacò Siccomario	B	—	1
Id.	Valle Salimbene	B	1	—
Perugia	Corciano	B	1	—
Id.	Norcia	B	—	1
Id.	Perugia	B	1	—
Pesaro	Pesaro	B	—	2
Id.	Monte Porzio	B	—	1
Id.	Orciano di Pesaro	B	—	1
Piacenza	Alseno	B	—	1
Id.	Cortemaggiore	B	—	1
Id.	Fiorenzuola	B	1	—
Id.	Lugagnano	B	—	1
Id.	Monticelli	B	2	—
Id.	Piacenza	B	—	1
Id.	Potenzano	B	1	—
Id.	Ponte dell'Olio	B	4	1
Id.	San Giorgio Piacentino	B	10	5
Id.	San Pietro in Cerro	B	—	1
Id.	Vigolzone	B	3	1
Id.	Villanova	B	—	1
Pisa	Bagni Cascina	B	2	—
Id.	Calcinaia	B	2	—
Id.	Fauglia	B	2	1
Id.	Lari	B	1	—
Id.	Pisa	B	10	—
Id.	Pontedera	B	2	—
Id.	Vecchiano	B	1	—
Pistoia	Montale	B	—	3
Pistoia	Pistoia	B	—	5
Id.	Ponte Buggianese	B	—	1
Id.	Tizzana	B	—	1
Pola	Monte di Capodistria	B	—	5
Id.	Portole	B	—	1
Id.	Villa Decani	B	—	5
Potenza	Moliterno	B O S	—	9
Id.	Viggianello	B O S	—	8
Ravenna	Russi	B	—	1
Reggio Calabria	Rizziconi	B	7	2
Id.	Melicuccà	B	4	—
Id.	Scido	B	3	—
Id.	Samo di Calabria	B	7	—
Id.	Antonimina	B	5	—
Id.	Lori	B	—	4
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	B	2	4
Id.	Luzzara	B	3	—
Id.	San Polo	B	—	1
Id.	Guastalla	B	—	2
Id.	Castelnuovo ne' Monti	B	—	1
Id.	Castelnuovo di Sotto	B	—	1
Id.	Montecchio	B	—	1
Rieti	Tarano	B	—	1
Roma	Roma	B S	4	8
Savona	Calizzano	B	—	1
Id.	Magliolo	B	—	1
Id.	Savona	B	—	3
Id.	Toirano	B	—	1
Id.	Villanova d'Albenga	B	—	3
Id.	Id.	S	—	1
Siracusa	Carlentini	B	1	2
Id.	Lentini	B	3	2
Id.	Noto	B	5	—
Id.	Palazzolo Acreide	B	1	—
Id.	Roselini	B	3	—
Sondrio	Aprica	B	1	—
Id.	Ardenno	B	—	1
Id.	Fusine	B	1	—
Taranto	Taranto	B	6	1
Terni	Alviano	B	1	—
Id.	Amelia	B	1	—
Id.	Arrone	B	1	—
Id.	Narni	B	6	—
Id.	Otricoli	B	1	—
Id.	Sangemini	B	1	—
Torino	Moncalieri	B	2	5
Id.	Carignano	B	1	2
Id.	Chieri	B	1	1
Id.	Ciriè	B	4	1
Id.	Poirino	B	2	2
Id.	San Morizio	B	—	1
Id.	Macello	B	1	—
Id.	Cavour	B	2	1
Id.	Gravere	B	—	1
Id.	Verrua Savoia	B	—	1
Id.	Collegno	B	1	—
Id.	Beinasco	B	3	—
Id.	Brusasco Cavagnolo	B	2	1
Id.	S. Sebastiano Po	B	—	1
Id.	Pianezza	B	—	1
Id.	None	B	1	—
Id.	Cavour	B	—	1
Id.	Caselle Torinese	B	1	—
Id.	Pinerolo	B	—	1
Id.	Carmagnola	B	—	1
Id.	Pino Torinese	B	—	1
Id.	Foglizzo	B	—	1
Id.	Druento	B	—	2

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Torino	Cumiana	B	—	2
Id.	Barbania	B	—	2
Id.	Chivasso	B	—	1
Id.	Piobesi	B	—	1
Id.	Baldissero	B	—	3
Id.	Vale	B	—	1
Id.	Angrogna	B	—	1
Id.	S. Francesco al Campo	B	—	2
Id.	Sciolze	B	—	1
Id.	Luserna San Giovanni	B	—	1
Id.	San Mauro Torinese	B	—	1
Id.	Rivarolo Canavese	B	—	2
Id.	Pecetto	B	—	1
Id.	Andezeno	B	1	1
Id.	Vinovo	B	—	1
Trento	Borgo	B	—	1
Id.	Brentonico	B	—	3
Id.	Caldonazzo	B	1	—
Id.	Denno	B	1	2
Id.	Mezzocorona	B	—	1
Id.	Mori	B	—	1
Id.	Ora	B	—	2
Id.	Roncone	B	—	2
Id.	Termeno	B	—	2
Id.	Vallarsa	B	1	5
Id.	Vigolo Vattaro	B	1	—
Treviso	Altivole	B	1	—
Id.	Arcade	B	5	3
Id.	Borso del Grappa	B	—	1
Id.	Casale sul Sile	B	1	1
Id.	Castelfranco Veneto	B	1	6
Id.	Crespano del Grappa	B	1	—
Id.	Cessalto	B	—	1
Id.	Galarine	B	5	1
Id.	Istrana	B	2	1
Id.	Loria	B	2	2
Id.	Montebelluna	B	2	—
Id.	Nervesa	B	—	3
Id.	Ponzano Veneto	B	1	—
Id.	Povegliano	B	5	8
Id.	Quinto	B	—	1
Id.	Riese	B	3	3
Id.	Salgareda	B	—	3
Id.	San Biagio di Callalta	B	5	—
Id.	San Zenone	B	—	1
Id.	Trevignano	B	3	2
Id.	Treviso	B	1	1
Id.	Vedelago	B	7	1
Id.	Volpago del Montello	B	6	2
Trieste	Muggia	B	3	—
Id.	Id.	B	—	1
Id.	Postumia	B	20	—
Id.	S. Michele di Postumia	B	1	—
Id.	Id.	B	—	1
Id.	Sesana	B	3	1
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Staranzano	B	3	2
Id.	Trieste	B	2	—
Id.	Villa Slavina	B	3	—
Udine	Campoformido	B	—	3
Id.	Latisana	B	2	1
Id.	Lestizza	B	—	1
Id.	Pasian di Prato	B	1	2
Id.	Pozzuolo del Friuli	B	—	2
Id.	Sedegliano	B	1	3
Id.	Tavagnacco	B	7	9
Id.	Udine	B	—	2
Varese	Albizzate	B	—	1

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Varese	Angera	B	1	2
Id.	Azzate	B	—	1
Id.	Bardello	B	1	—
Id.	Besozzo	B	4	—
Id.	Bisuschio	B	1	—
Id.	Brebbia	B	3	—
Id.	Cairate	B	—	1
Id.	Cantello	B	2	—
Id.	Cardano al Campo	B	—	1
Id.	Casalzuigno	B	—	1
Id.	Cavaria	B	—	1
Id.	Cittiglio	B	1	4
Id.	Cocquio Trevisago	B	2	—
Id.	Comerio	B	—	1
Id.	Cuasso al Monte	B	1	—
Id.	Daverio	B	1	1
Id.	Gallarate	B	1	1
Id.	Galliate Lombardo	B	1	1
Id.	Gavirate	B	—	2
Id.	Gorla Maggiore	B	—	1
Id.	Ispra	B	1	—
Id.	Laveno Mombello	B	1	—
Id.	Leggiuno	B	—	1
Id.	Lomnago	B	—	1
Id.	Luino	B	—	2
Id.	Malnate	B	1	1
Id.	Marnate	B	1	—
Id.	Mornago	B	—	1
Id.	Porto Ceresio	B	1	—
Id.	Saronno	B	—	1
Id.	Sesto Calende	B	1	—
Id.	Solbiate Olona	B	2	1
Id.	Somma Lombardo	B	1	—
Id.	Varese	B	1	5
Id.	Viggiù	B	1	1
Venezia	Campagna Lupia	B	1	—
Id.	Caorle	B	—	2
Id.	Cavarzere	B	2	—
Id.	Martellago	B	1	2
Id.	Mira	B	2	4
Id.	Mirano	B	7	3
Id.	Pianiga	B	1	—
Id.	Salzano	B	2	—
Id.	Santa Maria di Sala	B	2	—
Id.	San Michele al Tagl.	B	3	—
Id.	Spinea	B	14	5
Id.	Stra	B	—	1
Id.	Venezia	B	2	10
Vercelli	Arborio	B	—	5
Id.	Balocco	B	—	1
Id.	Crescentino	B	1	2
Id.	Gattinara	B	—	1
Id.	Livorno Ferraris	B	—	1
Id.	Moncrivello	B	—	1
Id.	Saluggia	B	1	12
Id.	San Germano	B	—	1
Id.	Santhià	B	—	3
Id.	Tronzano	B	—	1
Verona	Angiari	B	1	—
Id.	Caprino	B	1	2
Id.	Caldiero	B	—	1
Id.	Castelnuovo	B	—	1
Id.	Erbè	B	—	2
Id.	Isola della Scala	B	—	2
Id.	Isola della Rizza	B	5	1
Id.	Minerbe	B	1	1
Id.	Nogarole Rocca	B	1	—
Id.	Oppeano	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.			
Verona	Roverchiara	B	4	—
Id.	Terrazzo	B	5	1
Id.	Trevenzuolo	B	1	1
Id.	Valeggio sul Mincio	B	3	—
Id.	Villabartolomea	B	—	1
Id.	Villafranca	B	2	—
Vicenza	Altavilla	B	—	1
Id.	Asiago	B	2	1
Id.	Bassano	B	1	3
Id.	Bolzano Vicentino	B	—	2
Id.	Breganze	B	3	1
Id.	Bressanvido	B	—	1
Id.	Caldogno	B	—	1
Id.	Camisano Vicentino	B	—	5
Id.	Carrè	B	2	1
Id.	Cartigliano	B	—	1
Id.	Costabissara	B	5	1
Id.	Dueville	B	6	14
Id.	Longare	B	2	1
Id.	Malo	B	—	2
Id.	Marostica	B	1	3
Id.	Mason Vicentino	B	—	2
Id.	Monteviale	B	17	8
Id.	Montegalda	B	—	2
Id.	Monticello	B	8	3
Id.	Mussolente	B	—	1
Id.	Pozzoleone	B	3	—
Id.	Quinto Vicentino	B	1	1
Id.	Rosà	B	6	13
Id.	Rossano Veneto	B	16	3
Id.	Sandrigo	B	—	2
Id.	Schio	B	—	1
Id.	Tezze	B	6	5
Id.	Thiene	B	5	2
Id.	Vicenza	B	12	1
Id.	Villaverla	B	4	1
Id.	Zanè	B	—	1
			1301	1300
	Malrossino dei suini			
Alessandria	Tortona	S	1	—
L'Aquila	Capestrano	S	—	1
Brescia	Bedizzole	S	—	1
Chieti	Casalincontrada	S	—	1
Id.	Orsogna	S	3	—
Foggia	Accadia	S	—	1
Id.	Volturara Appula	S	5	—
Macerata	Montecassiano	S	—	1
Matera	San Mauro Forte	S	—	1
Perugia	Marsciano	S	1	—
Id.	Perugia	S	2	—
Pola	Grisignana	S	—	1
Trento	Fondo	S	—	1
Treviso	Monastier di Treviso	S	1	—
Id.	Pieve di Soligo	S	1	—
Trieste	Trieste	S	2	—
			16	8
	Peste e setticemia dei suini.			
Arezzo	San Giovanni Valdarno	S	1	—
Ascoli Piceno	Roccafluvione	S	1	—
Id	Sant'Elpidio a Mare	S	—	3
Campobasso	Vinchiaturo	S	—	1
Chieti	Orsogna	S	3	—
Foggia	Celenza Valfortore	S	1	2
Id.	Montesantangelo	S	—	1
	Segue: Peste e setticemia dei suini.			
Grosseto	Pitigliano	S	9	—
Id.	Sorano	S	5	—
Littoria	Formia	S	—	1
Macerata	Morrovalle	S	—	3
Messina	Lanza	S	1	—
Padova	Villa del Conte	S	1	—
Perugia	Marsciano	S	1	—
Id.	Perugia	S	3	—
Pisa	Pisa	S	1	—
Pistoia	Pistoia	S	—	1
Roma	Roma	S	1	—
			28	12
	Farcino criptococcico.			
Bari	Palo del Colle	E	1	—
Napoli	Albanova	E	1	—
Id.	Arzano	E	1	1
Id.	Aversa	E	1	—
Id.	Casalnovo	E	1	—
Id.	Fertilia	E	1	—
Id.	Napoli	E	6	1
Id.	Villa Literno	E	4	—
Trapani	Camporeale	E	—	8
Id.	Castellammare d. Golfo	E	1	—
Id.	Santa Ninfa	E	1	—
Id.	Trapani	E	8	—
			26	10
	Morva.			
Napoli	Napoli	E	1	—
			1	—
	Rabbia.			
Foggia	San Marco in Lamis	Can	1	—
Modena	Fiorano Modenese	Can	—	2
Napoli	Afragola	Can	—	1
Id.	Marignano	Can	—	1
Id.	Napoli	Can	—	1
			1	5
	Rogna			
L'Aquila	Barete	O	—	1
Belluno	Voltago	O	—	1
Cuneo	Cavallermaggiore	O	1	—
Id.	Garessio	O	—	8
Id.	Guarene	O	1	—
Forlì	Santa Sofia	O	2	—
Grosseto	Manciano	O	1	—
Perugia	Foligno	O	3	—
Id.	Nocera Umbra	O	1	—
Rieti	Morro Reatino	O	—	1
Id.	Scandriglia	O	—	1
Trento	Cortaccia	O	1	—
			10	12
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Campobasso	Sant'Elia a Pianisi	O	1	—
Catania	Castiglione di Sicilia	O	1	1
Id.	Catania	O	1	—
Id.	Linguaglossa	O	1	—
Id.	Randazzo	O	1	—
Enna	Piazza Armerina	O	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Foggia	San Marco in Lamis	O	—	1
Id.	Sant'Agata di Puglia	O	1	—
Frosinone	Anagni	O	—	2
Siracusa	Siracusa	O	1	—
Id.	Sortino	O Cap	1	—
Terni	Narni	O	1	—
			10	5
	Aborto epizootico.			
Alessandria	Masio	B	1	—
Id.	Murisengo	B	1	—
Id.	Tortona	B	3	—
Bologna	Calderara di Reno	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	2	—
Id.	Molinella	B	—	2
Cremona	Casalmaggiore	B	3	4
Ferrara	Bondeno	B	—	1
Id.	Copparo	B	—	1
Id.	Iolanda di Savoia	B	—	1
Id.	Portomaggiore	B	—	4
Forlì	Cesena	B	1	—
Id.	Forlimpopoli	B	1	—
Id.	Rimini	B	3	—
Modena	Carpi	B	—	2
Id.	Formigine	B	—	1
Id.	Novi	B	—	2
Novara	Novara	B	4	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Pisa	Bientina	O	—	1
Id.	Calcinaia	B	1	—
Id.	Pisa	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	B	—	3
Id.	Casalgrande	B	—	2
Id.	San Polo	B	—	2
Id.	Castel di Sotto	B	—	5
Roma	Roma	B	5	—
			28	31
	Tubercolosi bovina.			
Bari	Casamassima	B	1	—
Id.	Molfetta	BS	10	3
Ferrara	Ferrara	B	—	12
Treviso	Oderzo	B	—	1
			11	16

(497)

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Influenza del cavallo.			
Udine	Udine	E	—	1
			—	1
	Difterite aviaria.			
Pola	Verteneglio	P	—	1
Taranto	Massafra	P	1	2
			1	3
	Barbone bufalino.			
Littoria	Terracina	B	—	1
			—	1

RIEPILOGO
dal 16 al 31 dicembre 1939-XVIII - N. 24

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (Con casi di malattie)	Numero dei Comuni (Con casi di malattie)	Numero delle località (Con casi di malattie)
1	Carbonchio ematico	13	19	19
2	Carbonchio sintomatico	3	2	6
3	Afta epizootica	66	793	2601
4	Malrossino dei suini	12	16	24
5	Peste e setticemia dei suini	14	18	40
6	Farcino criptococcico	3	12	36
7	Morva	1	1	1
8	Rabbia	3	5	6
9	Rogna	8	12	22
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	7	12	15
11	Aborto epizootico	10	27	59
12	Tubercolosi bovina	3	4	27
13	Influenza del cavallo	1	1	1
14	Difterite aviaria	2	2	4
15	Barbone bufalino	1	1	1

B. bovina; Buf. bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S. suina; E. equina; P. pollame; Can. canina; Fl. felina.

N. B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale fascista assistenza ai dipendenti Enti locali ad accettare una donazione

Con decreto del Ministro per l'interno in data 10 febbraio 1940-XVIII, l'Istituto nazionale fascista assistenza ai dipendenti degli Enti locali è stato autorizzato ad accettare dai fratelli Gigli una donazione di L. 20.000 per l'istituzione di due premi annuali di L. 500 ciascuno, intitolati ai nomi di « Anna Belli » e « Zelmira Belli » presso l'Istituto magistrale « Regina Elena » in Sansepolcro.

(831)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio cedole del certificato di rendita Cons. 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 69**

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita Cons. 3,50 % n. 358857, di L. 245, intestato a Mascolino Giuseppe fu Antonino domiciliato in Termini Imerese.

Essendo detto certificato mancante del 2° mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi in-

teresse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 23 ottobre 1939-XVII

(4664) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 49

del 28 febbraio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,28
Francia (Franco)	44,35
Svizzera (Franco)	444,15
Argentina (Peso carta)	4,59
Belgio (Belgas)	3,35
Canadà (Dollaro)	16,95
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,28
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,538
Portogallo (Scudo)	0,7231
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	70,925
Id. 3,50 % (1902)	69,625
Id. 3,00 % Lordo	50 —
Rendita 5 % (1935)	91,525
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,70
Id. Id. 5 % (1936)	92,625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,325
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	99,925
Id. Id. 5 % Id. 1941	99,35
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	91,90
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	91,625
Id. Id. 5 % Id. 1944	95,50

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi a posti di segretario capo dei comuni di Cervia, Verolanuova, Palazzolo sull'Oglio, Domodossola ed altri

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) vacanti nei comuni di Cervia, Verolanuova, Palazzolo sull'Oglio, Domodossola, Fabriano, Terracina, Nola, Sora, Corigliano Calabro, Villa San Giovanni, Gela e Piazza Armerina, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado.

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il giorno 25 aprile 1940-XVIII, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, del certificato del podestà comprovante lo stato di coniugato o di vedovo, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e di tutti quegli altri documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale devono produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) devono produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto devono produrre:

1) certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2) certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4) certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5) certificato medico di sana e robusta costituzione;

6) certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

Il candidato deve indicare il posto al quale concorre.

Qualora lo stesso candidato chieda di partecipare ai suddetti concorsi deve presentare singole domande per ciascun posto, unendo ad una sola di esse i documenti richiesti; ad ogni domanda, però, deve essere allegata la ricevuta del vaglia di L. 30 ed un semplice elenco, in carta semplice dei titoli e documenti prodotti.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 16 febbraio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(838)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.